



# **COMUNE DI VIETRI SUL MARE**

*Comune di antica tradizione ceramica*

**Provincia di Salerno**

**- Settore Ambiente -**

<http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it>

tel. 089 763811 – fax 089 763838

P.IVA: 00427770656

## **REGOLAMENTO**

### **PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE**

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 20/11/2018)

## Sommario

<b>Art. 1 – Istituzione del servizio.....</b>	<b>3</b>
Art. 2 - Volontarieta' del servizio .....	3
Art. 3 - Figure costituenti il rapporto di volontariato .....	3
Art. 4 - Definizione di ispettore ambientale comunale volontario.....	3
Art. 5 - Requisiti per la nomina .....	4
Art. 6 - Nomina di ispettore ambientale comunale .....	4
Art. 7 - Incarico di ispettore ambientale volontario .....	5
Art. 8 - Competenze dell'ispettore ambientale.....	5
Art. 9 - Doveri dell'ispettore ambientale.....	6
Art. 10 - Sospensione e revoca dell'incarico.....	7
Art. 11 - Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni.....	7
Art. 12 – Corsi di formazione per aspiranti ispettori ambientali.....	8
Art. 13 – Qualifica di pubblico ufficiale.....	8
Art. 14 Compiti del Comune .....	9
Art. 15 - Entrata in vigore.....	9

## Art. 1 – Istituzione del servizio

1. Il Comune di Vietri sul Mare istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale, individuandolo nella figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. **Il servizio avverrà nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal consigliere Comunale delegato alle politiche ambientali di concerto con il Comandante della polizia Municipale, al quale il Dirigente all'Ambiente rappresenterà le eventuali esigenze.**

## Art. 2 - Volontarietà del servizio

1. Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti **costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.**
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi

## Art. 3 - Figure costituenti il rapporto di volontariato

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia, giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì ad ispettori ambientali volontari ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. Con **proprio** decreto, il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

## Art. 4 - Definizione di ispettore ambientale comunale volontario

1. **Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, “Ispettore Ambientale Comunale Volontario” (IACV) la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti, nella competenza dei Comuni. Tale**

**soggetto espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.**

2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

## Art. 5 - Requisiti per la nomina

Per ottenere la nomina ad Ispettore Ambientale Volontario Comunale i pretendenti devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della comunità europea;
- ✓ aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni;
- ✓ godere dei diritti civili e politici;
- ✓ non aver subito condanna, anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- ✓ non aver subito condanna, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- ✓ non aver procedimenti penali in corso;
- ✓ essere in possesso delle idoneità allo svolgimento del servizio, accertata dal medico del distretto ASL competente;
- ✓ essere in possesso almeno del titolo della Scuola Media Secondaria di primo grado;
- ✓ essere residente nel Comune di Vietri sul Mare da almeno 6 mesi.

## Art. 6 - Nomina di ispettore ambientale comunale

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art. 12.
2. Gli aspiranti IACV sono selezionati mediante apposito bando e non devono avere pendenze che escludano il rapporto funzionale con l'Ente nella qualifica di pubblico ufficiale.
3. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti partecipanti al bando dovranno superare un esame finale, scritto o orale od entrambi, ed essere inseriti in una graduatoria di merito stilata al termine delle valutazioni.
4. Per poter essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria, il candidato dovrà aver partecipato ad almeno l'ottanta per cento delle ore del corso di formazione.
5. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle die prove selettive.
6. In graduatoria, a parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età tenendo conto anche della differenza mese e giorno.
7. Tra i candidati risultati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria e rispettando il numero del bando, il Sindaco nel pieno rispetto delle normative vigenti, con decreto sindacale, nomina gli Ispettori ambientali che avranno competenza per l'accertamento delle violazioni in materia ambientale.
8. Il decreto di nomina ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
9. L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o revoca.

10. **Con il medesimo decreto viene individuato, tra gli ispettori ambientali, il coordinatore, con compiti e funzioni che saranno definiti dai soggetti e nei modi indicati al co. 2 dell'art. 1;**
11. Potranno essere nominati Ispettori Ambientali Volontari i soggetti già in possesso di un Decreto di Guardia Giurata Ecologica o Ambientale da parte del Prefetto (o dal Presidente della Regione), eventualmente che fanno parte di un'associazione di categoria. In tal caso l'individuazione di tali soggetti o associazioni di categoria dovrà avvenire con criteri di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

## Art. 7 - Incarico di ispettore ambientale volontario

1. L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formazione di una graduatoria di merito.
3. È considerato titolo preferenziale nella formazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine o militare
4. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
5. **A seguito dell'emanazione del decreto del Sindaco, che ne determina l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale, l'ispettore ambientale volontario agisce con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.**
6. All'ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.
7. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
8. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

## Art. 8 - Competenze dell'ispettore ambientale

1. **L'attività dell'Ispettore ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare, nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze Comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti, nella competenza dei Comuni. Gli ispettori ambientali sono altresì competenti con riferimento al rispetto delle prescrizioni in materia di decoro, pulizia ed igiene recate dal vigente Regolamento di Polizia locale.**

Le competenze dell'Ispettore ambientale si riconducono alle seguenti mansioni:

- a) **Prevenzione nei confronti di quegli utenti che con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;**

- b) **Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito e offerto dal Comune, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;**
  - c) **Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;**
  - d) **Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;**
  - e) **Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);**
  - f) **Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;**
  - g) **Vigilanza e controllo sulla mancata rimozione deiezioni canine o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni canine;**
  - h) **Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti e offerti dal Comune, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dall'Ente;**
  - i) **Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal Comune.**
2. **Il Comando Polizia Municipale** provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

## Art. 9 - Doveri dell'ispettore ambientale

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
- a) assicurare il servizio come stabilito dal coordinatore;
  - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
  - c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - d) **compilare il rapporto di servizio e i verbali di constatazione che dovranno essere trasmessi, entro 48 ore, al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;**
  - e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
  - f) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
  - g) osservare il segreto d'ufficio;
  - h) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal **coordinatore**.

## Art. 10 - Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In caso di reiterate violazioni ai doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il responsabile gestionale proporrà al Sindaco la revoca della Nomina.
4. La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
5. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art.5 del presente disciplinare.
6. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

## Art. 11 - Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni

1. **Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La collaborazione consisterà:**
  - a) nell'affiancamento degli Ispettori ambientali al Corpo di Polizia municipale nello svolgimento dell'attività di controllo;
  - b) nel coordinamento degli ispettori ambientali nell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U., dal regolamento di Polizia locale, nonché dal presente Regolamento;
  - c) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale, nell'ambito delle competenze loro attribuite;
  - d) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate, nell'ambito delle competenze loro attribuite.
2. **Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 7, comma 3, corredata anche di documentazione fotografica.**
3. **Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.**
4. **La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di**



constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

5. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

## Art. 12 – Corsi di formazione per aspiranti ispettori ambientali

1. Il comune organizza, **periodicamente**, corsi di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali, in **piena autonomia**. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 40 ore, sarà tenuto dai Responsabili del Servizio Ambiente, del Settore Polizia Municipale e anche da altri esperti individuati, se ritenuto opportuno o necessario, dal Segretario Generale.

## Art. 13 – Qualifica di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del decreto sindacale di cui all'art. 5, l'Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
  - a) L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
  - b) La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
  - c) L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - d) La possibilità di individuare il trasgressore e l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
  - e) La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.



## Art. 14 Compiti del Comune

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed, in particolare:
  - a) provvede all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
  - b) nomina, **tra i volontari selezionati**, il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
  - c) riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.
  - d) **fornisce agli ispettori ambientali le dotazioni e le strumentazioni che si renderanno necessarie o che saranno ritenute dal Comune stesso utili al corretto espletamento del servizio, anche ai fini della pronta ed efficace comunicazione con la Polizia Municipale.**
  - e) **comunica, a cura della Polizia Municipale, a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio comunale l'elenco degli ispettori ambientali, completo di numeri telefonici e targhe delle autovetture eventualmente messe a disposizione dell'Ente per l'espletamento del servizio.**

## Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.